
Circolare di studio n. 20/2016

Periodo 16-30 novembre

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524/8259
Fax 06.6449.0327
gianluca@mollichella.com

Sommario

Bene a sapersi	3
<i>Prorogata la procedura per l'adesione alla voluntary disclosure</i>	3
<i>Dichiarazione integrativa a favore</i>	5
<i>Esercizio dell'opzione per la tassazione su base catastale da parte di società agricola che produce energia fotovoltaica.....</i>	7
<i>Spesometro trimestrale e liquidazioni Iva telematiche</i>	9
Agenda.....	12
<i>Scadenario dal 16 al 30 novembre 2016.....</i>	12
Scheda operativa	25
<i>Termini inerenti allo spesometro trimestrale e alle liquidazioni Iva telematiche dal 2017.....</i>	25
Check list contabile	26
<i>Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (voce B.10.B del conto economico)</i>	26
Dossier Casi e Contabilità	31
<i>Utilizzo del credito Iva da dichiarazioni integrative a favore</i>	31
<i>Utilizzo del maggior credito reveniente dalle dichiarazioni.....</i>	33

Bene a sapersi

Prorogata la procedura per l'adesione alla voluntary disclosure

Con l'art. 7 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 è stato, tra l'altro, stabilito l'inserimento nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto l'art. 5-octies con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della *procedura di collaborazione volontaria* (voluntary disclosure) a condizione che il soggetto che procederà alla presentazione dell'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, salva l'eventuale presenza delle previste cause ostative;
- l'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni potranno essere presentati entro il 30 settembre 2017;
- per le istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, oltre alle note modalità, si deve tenere in considerazione che:
 - le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;
 - i termini previsti per l'accertamento scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono stati prorogati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria (*o voluntary disclosure-bis*), limitatamente:
 - agli imponibili;
 - alle imposte;
 - alle ritenute;
 - ai contributi;
 - alle sanzioni;
 - agli interessi:relativi alla procedura di collaborazione volontaria per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;
 - è stato esteso al 30 giugno 2017 il periodo di accertamento per le istanze presentate per la prima volta secondo l'impianto della precedente voluntary disclosure scaduta il 30 novembre 2015;
 - è stato espressamente previsto l'esonero dalla compilazione del quadro RW/2017, nonché per coloro che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria o voluntary disclosure-bis viene anche accordata la possibilità di beneficiare dell'esonero dalla presentazione del quadro RW per le attività oggetto di collaborazione volontaria sia per l'anno 2016, sia per la frazione del periodo di imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza.
 - le condotte rientranti nell'ambito dell'autoriciclaggio previste dall'art. 648-ter.1 del codice penale. limitatamente alle attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria o voluntary disclosure-bis, non sono punibili se commesse in relazione ai delitti oggetto di sanatoria sino alla data del versamento della prima o unica rata;
 - gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione oppure il versamento può essere ripartito in

tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017;

- se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute o se la corresponsione delle somme dovute risulta insufficiente, l'Agenzia delle entrate, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria o voluntary disclosure-bis e limitatamente:
 - agli imponibili;
 - alle imposte;
 - alle ritenute;
 - ai contributi;
 - alle sanzioni;
 - agli interessi;relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, la procedura di accertamento con adesione (di cui all'art. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014), in modo da consentire all'autore della violazione la possibilità di versare le somme dovute in base all'invito, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione oppure in relazione all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione, tenendo presente che il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura;
- ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria o voluntary disclosure-bis, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si rendono operative, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'art. 1, comma 133, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

In pratica, da quanto accennato, si deduce che sussiste la possibilità di procedere a presentare *istanza di adesione alla collaborazione volontaria* entro il 31 luglio 2017, al fine di sanare le eventuali violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.

I soggetti ammessi alla procedura di voluntary disclosure per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all'estero sono coloro che, poiché residenti nel territorio dello Stato, risultavano destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale e, quindi, dovevano procedere alla compilazione del quadro RW, e cioè:

- le persone fisiche;
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparati;
- gli enti non commerciali, compresi i trust residenti;

tenendo in considerazione, in ogni caso, che i contribuenti non obbligati agli adempimenti di monitoraggio fiscale o, se tenuti, gli hanno assolti correttamente, hanno la possibilità aderire alla cosiddetta "voluntary disclosure nazionale", per procedere a definire le violazioni connesse agli obblighi dichiarativi riguardanti:

- le imposte sui redditi,
- l' Irap-imposta regionale sulle attività produttive;
- l'iva-imposta sul valore aggiunto;
- i sostituti di imposta.

Alla "prorogata" voluntary disclosure si rendono applicabili, in generale, le disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del citato decreto, tenendo presente che viene nuovamente accordata la possibilità di:

- sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 a condizione di non aver aderito alla precedente sanatoria direttamente o per interposta persona;
- non procedere alla compilazione del quadro RW per le attività 2016;
- effettuare il versamento spontaneo di quanto dovuto in autoliquidazione entro il 30 settembre 2017 in unica soluzione, con divieto espresso di compensazione;
- porre in essere la corresponsione frazionata delle somme dovute in tre rate mensili di pari importo, con pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2017.

Dichiarazione integrativa a favore

Con l'art. 5 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, tra l'altro:

- *sono stati modificati nell'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i commi 8 e 8-bis* che stabiliscono:
 - salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni:
 - dei redditi (modello Unico);
 - dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive;
 - dei sostituti d'imposta (modelli 770);possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinato l'indicazione:
 - di un maggiore o di un minore reddito;
o, comunque:
 - di un maggiore o di un minore debito d'imposta;
oppure:
 - di un maggiore o di un minore creditomediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando i modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (*termini previsti per l'accertamento*);
 - l'eventuale credito derivante:
 - dal minor debito;
 - o:
 - dal maggiore credito;risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione, tenendo presente che:
 - nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore venga presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito predetto può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
 - nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa deve necessariamente essere indicato sia il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, sia l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione;
- *sono stati inseriti nell'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i commi 6-bi e 6-ter* che stabiliscono:

- salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell'Iva-imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinato l'indicazione:
 - di un maggiore o di un minore imponibile;
o, comunque:
 - di un maggiore o di un minore debito d'imposta;
oppure:
 - di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile;
mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (*termini previsti per l'accertamento*);
- l'eventuale credito derivante:
 - dal minore debito;
oppure:
 - dalla maggiore eccedenza detraibile;
risultante dalle predette dichiarazioni presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere:
 - portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale;
ovvero:
 - utilizzato in compensazione;
o, anche, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti:
 - chiesto a rimborso.

In pratica, l'integrazione può essere necessaria per correggere errori od omissioni che hanno determinato la rilevazione di un maggiore o di un minore:

- reddito;
- debito d'imposta;
- credito, mediante successiva dichiarazione da presentare;

tenendo in considerazione che l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione con un limite per l'integrativa presentata oltre l'anno successivo.

Infatti, nell'ipotesi in cui la *dichiarazione oggetto di integrazione a favore* risulti presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione inerente al periodo di imposta successivo, è stato posto in evidenza che:

- il *credito scaturente dalla dichiarazione integrativa* può essere utilizzato in compensazione per debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
- nella dichiarazione inerente al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa deve necessariamente risultare specificato sia il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, sia l'ammontare del credito già eventualmente utilizzato in compensazione.

Anche le dichiarazioni Iva possono essere integrate per correggere errori od omissioni, per le quali è opportuno porre in rilievo che gli errori e le omissioni possono aver determinato, come accennato, l'evidenziazione:

- di un maggiore o di un minore imponibile;
o, comunque:
- di un maggiore o di un minore debito d'imposta;
ovvero:
- di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile;

diversamente da quanto operativo per l'integrativa inerente alle imposte dirette e Irap, per quella Iva, l'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni presentate, può essere validamente:

- detratto in sede sia di liquidazione periodica, sia di dichiarazione annuale;
- utilizzato in compensazione;
- chiesto a rimborso, se ne ricorrano i requisiti previsti;

solamente per la *dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.*

In altri termini, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa Iva "a favore", la quest'ultima viene presentata entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo, può risultare:

- detratto in sede sia di liquidazione periodica, sia di dichiarazione annuale;
- utilizzato in compensazione;
- chiesto a rimborso, se sono sussistenti, per il periodo d'imposta per il quale risulta presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti espressamente richiesti per tale possibilità dall'art. 30 del decreto Iva.

Per i crediti emergenti dalle dichiarazioni Iva presentate entro i termini di prescrizione dell'accertamento, ma oltre l'anno *non sembra sussistente la possibilità ordinaria di ottenere il rimborso.*

Per completezza, si pone in rilievo che la *presentazione delle dichiarazioni integrative* determina l'operatività della proroga dei termini per l'accertamento che, pertanto, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa per i soli elementi oggetto di integrazione.

L'argomento viene ripreso, con esemplificazioni, nella successiva sezione "Dossier casi e contabilità".

Esercizio dell'opzione per la tassazione su base catastale da parte di società agricola che produce energia fotovoltaica

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 27 ottobre 2016, n. 98/E, in merito all'esercizio dell'opzione per la tassazione su base catastale da parte di una società agricola che produce energia fotovoltaica, ha chiarito che una società agricola, che nell'ambito della propria attività produce energia fotovoltaica, può esercitare l'opzione per la tassazione dei redditi su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali tale attività si deve ritenere connessa ai fini fiscali, se fin dall'inizio del periodo d'imposta svolge esclusivamente attività agricola e che nella propria ragione o denominazione sociale risulti l'indicazione di "società agricola".

Al riguardo, infatti, con:

- l'art. 1, comma 1093, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è stato stabilito che *“le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, (...) possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del Tuir, (...)”*;
- con l'art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, rubricato *“Società agricole”*, al comma 1 risulta disposto che *“La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola”*.

Ne deriva, di conseguenza, che:

- le società di persone;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative;

hanno la possibilità di qualificarsi come *“società agricole”* se:

- a. l'oggetto sociale prevede l'esercizio *“esclusivo”* delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile;
- b. la ragione sociale (se si tratta di società di persone) o denominazione sociale (se si tratta di società di capitali) contiene l'indicazione *“società agricola”*;

tenendo in considerazione, con particolare riferimento al requisito della *“esclusività”*, che l'art. 2135 del codice civile dispone che: *“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”*.

Pertanto, in relazione al combinato disposto dell'art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 2135 del codice civile, si deduce che si è in presenza di una società agricola quando nell'oggetto sociale della stessa è previsto l'esercizio esclusivo delle attività di:

- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;

nonché di quelle connesse, tenendo in considerazione che tale requisito formale deve, tuttavia, trovare un riscontro nell'attività in concreto svolta dalle società agricole.

Al riguardo si pone in rilievo che tra le *attività agricole connesse* risulta presente tra queste anche la produzione e cessione di energia fotovoltaica, espressamente disciplinata dall'art. 1, comma 423, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, che, nell'attuale formulazione, stabilisce, infatti, che *“(...) la produzione e cessione di energia (...) fotovoltaiche, sino a 260.000 kwh anno, (...) effettuate da imprenditori agricoli”* costituisce attività agricola connessa *“ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”*. Per la produzione di energia oltre tali limiti il medesimo articolo stabilisce che *“il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato (...) applicando (...) il coefficiente di redditività del 25% (...)”*.

In merito è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza 25 febbraio 2015, n. 66, nella quale viene, tra l'altro, puntualizzato che nella *categoria delle attività connesse* sono tali *“(...) le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola”*, consente di affermare che la produzione di energia fotovoltaica è da qualificarsi come *“attività diretta alla fornitura di beni”* e, quindi, per essa vale il requisito della *“utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola”*.

Specificamente, la Corte pone in rilievo che è il “fondo” quale risorsa primaria dell’impresa agricola che, anche quando risulta utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve, comunque, risultare normalmente impiegato nell’attività agricola.

In sostanza, sul piano giuridico, la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell’azienda: il fondo.

Ai fini procedurali, una società agricola che intende esercitare *l’opzione per la tassazione catastale*, deve possedere i requisiti soggettivo e oggettivo, fin dall’inizio del periodo d’imposta e deve comunicare la propria scelta nella prima dichiarazione (Iva o dei redditi) da presentare.

In concreto, ai fini dell’opzione per stabilire se una società è agricola o meno, è necessario riscontrare, come accennato, che giuridicamente la stessa dal 1° gennaio dell’esercizio per il quale intende optare:

- abbia nella ragione o denominazione sociale l’indicazione di “società agricola”;
- ponga in essere un’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, indipendentemente dai limiti entro i quali tali attività sono ritenute agricole ai fini fiscali e dalle modalità di determinazione del reddito da utilizzare.

In ogni caso, è opportuno puntualizzare che i soggetti che possono *esercitare l’opzione per la tassazione catastale*, sono:

- le società che svolgono attività agricole oltre i limiti fissati dall’art. 32 del Tuir, devono procedere, per la parte eccedente, a determinare la base imponibile analiticamente (art. 56 e seguenti del Tuir); in quanto:
- il requisito dell’esclusività viene meno solamente nel caso in cui pongano in essere attività strumentali a quella principale che snaturano la capacità di produzione di reddito della società che deve originare principalmente dalle attività agricole.

Per quanto attiene alle modalità di determinazione del reddito derivante dalla produzione e cessione di energia fotovoltaica, è necessario riaffermare che l’art. 1, comma 423, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che, oltre il limite annuo di 260.000 Kwh di energia prodotta, il relativo reddito deve essere assoggettato a tassazione forfetaria solo se risultano soddisfatti i previsti requisiti, in quanto, in caso contrario, il reddito relativo all’energia prodotta in misura superiore al tale limite deve necessariamente risultare individuato seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa, anche se la società ha esercitato la predetta opzione.

Spesometro trimestrale e liquidazioni Iva telematiche

Con l’art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, sono stati previsti, con decorrenza dal 2017, due nuovi adempimenti, in sostituzione dello “Spesometro annuale” che, in ogni caso, rimane operativo per l’anno 2016.

Tali nuovi adempimenti sono:

- *la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute*, per le quali, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi devono procedere alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture:
 - emesse nel trimestre di riferimento;

e:

- ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del decreto Iva;

comprese :

- le bollette doganali;

e:

- i dati delle relative variazioni.

tenendo presente che l'adempimento inerente all'ultimo trimestre di ogni anno solare deve risultare posto in essere entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

Ai fini procedurali, le informazioni, che devono risultare dettagliati e inviati in forma analitica secondo modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, dovranno comprendere almeno:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data ed il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- l'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

Nell'ipotesi di In caso di omesso e/o errato invio dei dati delle fatture è stata espressamente prevista l'applicazione della sanzione di € 25,00 per fattura, con un massimo di € 25.000, tenendo presente che, per le medesime, non si rende applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1007, n. 472;

- *le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva*, il cui obiettivo è quello di attivare uno specifico *monitoraggio, nel corso dell'anno, dell'entità del credito e del pagamento del debito Iva di ciascun soggetto passivo.*

In concreto, è stato stabilito che i soggetti passivi Iva devono procedere alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, di una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (mensili e trimestrali), tenendo in considerazione, in ogni caso, che:

- la comunicazione deve necessariamente risultare posta in essere anche per le liquidazioni periodiche *con saldo a credito del contribuente o con saldo a zero*;
- in presenza di più attività, con determinazione separata dell'imposta, è prevista la presentazione di una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo di riferimento;
- non sono stati modificati gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

L'adempimento in esame *non si rende operativo* per i soggetti Iva non tenuti:

- *ad eseguire le liquidazioni Iva periodiche*, come, a titolo meramente indicativo:
 - i contribuenti di vantaggio (o contribuenti minimi);
 - i soggetti che applicano il regime forfetari;
 - coloro che non hanno posto in essere operazioni attive o passive e, quindi, non hanno un credito d'imposta da riportare al periodo successivo;
 - gli operatori Iva che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e non hanno optato per la dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del decreto Iva;
- *alla presentazione della dichiarazione annuale*, come, ad esempio:

- coloro che hanno annotato esclusivamente operazioni esenti;
 - i produttori agricoli in regime speciale (ex art. 34, comma 6, del decreto Iva);
- tenendo in considerazione che se vengono effettuate operazioni che fanno venir meno l'esonero dell'adempimento dichiarativo annuale Iva, è necessario presentare la comunicazione periodica in argomento con decorrenza *“dalla liquidazione relativa al periodo nel corso del quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l'esonero”*.

Per l'omessa e/o l'errata comunicazione in argomento è stata prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 50.000,00.

Agenda

Scadenziario dal 16 al 30 novembre 2016

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
16	ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO Pagamento delle accise relative e/o di competenza del <i>mese precedente</i> Inoltre, entro la data in esame deve anche essere corrisposta l'accisa sull'energia elettrica in rata d'acconto calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente.	
16	ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell'addizionale comunale e/o di quella regionale all'IRPEF inerente ai conguagli posti in essere nel corso del mese precedente per la cessazione del rapporto di lavoro.	
16	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
16	ASSISTENZA FISCALE-DATORI DI LAVORO ED ENTI PENSIONISTICI Versamento, se ne ricorrono le condizioni e gli inerenti presupposti, della <i>quota o rata</i> , da parte dei datori di lavoro e/o degli enti pensionistici, dell'Irpef a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto 2016 trattenuta ai lavoratori dipendenti o ai pensionati sulle competenze corrisposte relative al mese di luglio ai lavoratori dipendenti o ai pensionati che hanno richiesto l'assistenza fiscale.	
16	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte, <i>operate nel corso del mese precedente</i> , sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione fiscale (50% - 65%).	
16	CASAGIT - DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti, dei contributi inerenti al mese precedente.	
16	CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, <i>nel corso del mese precedente</i> , hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi, devono procedere al pagamento delle ritenute alla fonte operate.	

16	CONTRIBUZIONE INPS- RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE Versamento del contributo Inps da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati <i>nel corso del mese precedente</i> .
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS I soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo devono procedere al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> .
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi e/o a lavoratori a progetto, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> .
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> , hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l'importo eccedente il limite predetto.
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI VENDITE A DOMICILIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.
16	CONTRIBUZIONE INPS - SPEDIZIONIERI DOGANALI Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente mese di settembre (<i>secondo mese precedente</i>), in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CAPITALE E SUI CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del

	precedente mese di settembre (<i>secondo mese precedente</i>).
16	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel corso del mese precedente.
16	INAIL-VERSAMENTO PREMI Per i datori di lavoro e i committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi, se sussistono i presupposti, i "lavoratori a progetto"), scade il termine per eseguire il pagamento, con i previsti interessi, della quarta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per il 2015 e in acconto per il 2015.
16	IVA-VERSAMENTO IMPOSTA RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE Pagamento, da parte dei contribuenti Iva, dell'eventuale <i>ultima rata</i> del saldo inerente al tributo dovuto per l'anno 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
16	IVA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO Pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere nel corso del mese precedente da parte dei soggetti che hanno optato per il regime forfetario o per quello di vantaggio (o nuovi contribuenti minimi).
16	IVA-SOGGETTI IN REGIME MENSILE Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, del debito di tributo di competenza del mese precedente. Per i soggetti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, l'eventuale versamento riguarda le risultanze della liquidazione Iva del mese di settembre 2016 (<i>secondo mese precedente</i>).
16	IVA-SOGGETTI IN REGIME TRIMESTRALE Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva: <ul style="list-style-type: none"> • <i>in regime trimestrale per "natura" (es.: autotrasportatori, benzinai e subfornitori)</i>, dell'eventuale debito di tributo riguardante il trimestre luglio-settembre, senza maggiorazione di interessi; • <i>in regime opzionale trimestrale</i>, dell'eventuale debito di tributo riguardante il trimestre luglio-settembre, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.
16	IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale delle somme dovute per l'Ivafe-imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, dell' <i>ultima rata o quota</i> con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione, mediante versamento utilizzando il modello F24.
16	IVIE-IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale

	delle somme dovute per l'iva-imposta sul valore degli immobili situati all'estero, dell' <i>ultima rata o quota</i> con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione, mediante versamento utilizzando il modello F24.	
16	LAVORATORI AUTONOMI-CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE-RATEIZZAZIONE Pagamento, da parte dei lavoratori autonomi titolari di reddito di lavoro autonomo di cui al comma 1, dell'art. 53 del Tuir, iscritti alla gestione separata Inps e cioè i professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e i professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica, nonché di aliquota assistenziale e <i>titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale, dell' <i>ultima rata o quota</i> dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione, mediante versamento utilizzando il modello F24.	
16	LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario proveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza dello scorso mese di settembre (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 17 ottobre 2016, in quanto il giorno 16 cadeva di domenica)</i> , hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.	
16	RITENUTE ALLA FONTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: <ul style="list-style-type: none">• compensi per avviamento commerciale;• contributi degli enti pubblici;• indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;• interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);• premi e vincite;• provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;• redditi di lavoro autonomo;• redditi di lavoro dipendente;• redditi diversi;• altri compensi e proventi; devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte e imposte sostitutive di riferimento.	

16	SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO UNICO SC Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (<i>modello Unico SC</i>), <i>se ne ricorrono le condizioni</i> , da parte dei soggetti Ires (<i>società di capitali ed enti commerciali residenti</i>) con esercizio sociale o periodo d'imposta che si è chiuso alla fine dello scorso <i>mese di maggio</i> (senza maggiorazioni) o dello scorso <i>mese di aprile</i> (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%), mediante versamento utilizzando il modello F24.
16	SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di settembre</i> (<i>il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 17 ottobre 2016, in quanto il giorno 16 cadeva di domenica</i>), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.
16	TOBIN TAX Pagamento della Tobin Tax da parte delle banche, degli intermediari finanziari e dei notai che sono intervenuti nelle operazioni oppure i soggetti interessati o contribuenti in assenza di tali soggetti, che, nel corso del mese precedente, hanno posto in essere trasferimenti di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché operazioni considerate "ad alta frequenza".
16	VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP-MODELLO UNICO-PF Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva</i> che hanno scelto il pagamento rateale, dell' <i>ultima rata o quota</i> con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione, mediante versamento utilizzando il modello F24.
16	VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP-MODELLO UNICO-SC Pagamento, da parte dei <i>soggetti Ires titolari di partita Iva</i> e con esercizio coincidente con l'anno solare, che hanno scelto il pagamento rateale, dell' <i>ultima rata o quota</i> con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione, mediante versamento utilizzando il modello F24.
17	RAVVEDIMENTO SPRINT INERENTE AL VERSAMENTO UNITARIO SCADUTO IL 16 NOVEMBRE 2016 I contribuenti, che sono tenuti a porre in essere i versamenti unitari (Iva, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, ecc.), hanno la possibilità di procedere alla regolarizzazione per <i>ravvedimento breve speciale o sprint</i> dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente <i>entro la prevista scadenza del 16 novembre 2016</i> .

	<p>L'adempimento di ravvedimento può risultare posto in essere beneficiando della riduzione della sanzione amministrativa nella misura pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno successivo, mediante versamento utilizzando il modello F24 direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati.</p>	
21	<p>CONTRIBUTO CONAI - PRODUTTORI DI IMBALLAGGI O DI MATERIALI DI IMBALLAGGI</p> <p>Liquidazione della contribuzione dovuta per il mese o trimestre precedente e invio al Conai-Consortio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell'addebito.</p>	
21	<p>ENASARCO-VERSAMENTO CONTRIBUZIONE</p> <p>Pagamento, da parte delle case mandanti, dei contributi dovuti per gli agenti e per i rappresentanti di commercio in relazione al trimestre precedente</p>	
21	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario reveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del scorso mese di luglio (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 22 agosto 2016)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p>	
21	<p>SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI-DICHIARAZIONE IVA [F]</p> <p>I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, che si sono identificati ai fini Iva in Italia o domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati o domiciliati o residenti in Italia, che si sono identificati, nonché gli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, devono procedere alla presentazione all'Agenzia delle entrate, mediante invio telematico, della dichiarazione inerente al trimestre solare precedente resi a committenti non soggetti passivi Iva domiciliati o residenti sia nell'Unione europea, sia negli altri Stati dell'Unione europea.</p> <p>Entro alla data in esame, inoltre, devono anche procedere a porre in essere il pagamento della relativa imposta a credito dell'Erario.</p>	

21	<p>SOMME DOVUTE A SALDO PER IL 2015 O IN ACCONTO PER IL 2016, RELATIVE AI MODELLI UNICO 2016 E IRAP 2016</p> <p>I contribuenti persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati e soggetti Ires "solari", che applicano e/o sono collegati agli studi di settore e che erano tenuti a porre in essere il versamento delle somme dovute per Irpef, Ires, inerenti addizionali, Irap, Iva e/o imposte sostitutive e patrimoniali a saldo per l'anno 2015 o in acconto per il periodo d'imposta successivo e relative ai modelli unico 2016 e Irap 2016, il cui termine - <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i> - è scaduto lo scorso 22 agosto, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>
21	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza del scorso mese di luglio (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 22 agosto 2016)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>
22	<p>APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO-CANONE DI CONCESSIONE</p> <p>I concessionari della rete telematica devono procedere al pagamento del canone di concessione sugli apparecchi di intrattenimento inerente <i>al quinto periodo contabile dell'anno in corso</i> (mesi di settembre e ottobre), mediante versamento utilizzando esclusivamente il modello F24-accise.</p>
22	<p>PREU-APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</p> <p>Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionari di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931 (Tulps), devono procedere al pagamento della rata inerente <i>al quarto periodo contabile</i> (mesi di settembre e ottobre), pari al prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate, mediante versamento utilizzando, esclusivamente in via telematica, l'apposito modello F24.</p>
25	<p>CONTRIBUTI ENPAIA</p> <p>I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.</p>

25	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - COMUNICAZIONE MENSILE</p> <p>Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.</p>
28	<p>PREU-APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</p> <p>Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionari di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931 (Tulps), devono procedere al pagamento della rata inerente <i>al sesto periodo contabile</i> (mesi di novembre e dicembre), pari al 25% del Preu-prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto), mediante versamento, utilizzando l'apposito modello F24.</p>
30	<p>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-SOCIETÀ PERSONALI</p> <p>Se ne ricorrono le condizioni, i contribuenti <i>società personali (e soggetti equiparati)</i>, devono procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive, mediante versamento utilizzando l'apposito modello F24.</p>
30	<p>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE FISICHE</p> <p>Se ne ricorrono le condizioni, i contribuenti <i>persone fisiche</i>, devono procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'Irpef-imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché, <i>se sussistono i presupposti</i>, dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive, dell'Ivie-imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e dell'Ivafe-imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante versamento utilizzando l'apposito modello F24.</p>
30	<p>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE</p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, <i>la cui chiusura è stabilita per la fine del prossimo di dicembre</i>, scade il termine di riferimento per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive, mediante versamento utilizzando l'apposito modello F24.</p>
30	<p>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura avviene <i>alla data in esame</i>, poiché il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive è <i>scaduto lo scorso 31 ottobre (undicesimo mese del periodo d'imposta)</i>, scade il termine per procedere,</p>

	<p><i>se non vi hanno già provveduto</i>, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando l'apposito modello F24.</p>	
30	<p>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-SOCIETÀ PERSONALI</p> <p>Se ne ricorrono le condizioni, i contribuenti <i>società personali (e soggetti equiparati)</i>, devono procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive, mediante versamento utilizzando l'apposito modello F24.</p>	
30	<p>ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUZIONE SUL REDDITO ECCELENTE IL MINIMALE</p> <p>Pagamento, da parte dei contribuenti esercenti attività commerciale o artigiana che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Unico 2016, della seconda quota o rata di acconto della contribuzione dovuta all'Inps per l'anno in corso sul reddito eccedente il minimale, mediante versamento utilizzando l'apposito modello F24.</p>	
30	<p>ASSISTENZA FISCALE-MODELLO 730</p> <p>I sostituti d'imposta devono procedere ad effettuare le operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) dell'importo in acconto (<i>seconda o unica rata</i>).</p> <p>Ai fini operativi, il datore di lavoro deve aggiungere alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef, tenendo presente che se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte deve trattenere la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.</p>	
30	<p>CONTRIBUENTI DI VANTAGGIO-SECONDO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA</p> <p>Pagamento, <i>se ne ricorrono i presupposti e le condizioni</i>, da parte dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa e professionali che hanno applicato il regime dei contribuenti di vantaggio (cosiddetti nuovi "contribuenti minimi"), del secondo o dell'unico acconto dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irap e dell'Iva, mediante versamento utilizzando l'apposito modello F24.</p>	
30	<p>CONTRIBUENTI FORFETARI-SECONDO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA</p> <p>Pagamento, <i>se ne ricorrono i presupposti e le condizioni</i>, da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario, del secondo o dell'unico acconto dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irap e dell'Iva, mediante versamento utilizzando l'apposito modello F24.</p>	
30	<p>CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI</p> <p>Le persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo, se ne ricorrono le condizioni, devono procedere al pagamento della seconda o unica rata di acconto della "cedolare secca sulle locazioni" dovuta per l'anno in corso.</p>	

30	ENTI NON COMMERCIALI E PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI Gli enti non commerciali e/o i produttori agricoli esonerati devono procedere sia a corrispondere l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e su quelli di beni e servizi da soggetti non residenti, annotati in relazione al precedente mese di <i>settembre</i> (secondo mese precedente), sia ad effettuare la presentazione della inerente denuncia mensile, con specificazione dell'imposta dovuta e corrisposta.
30	FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE Termine utile per procedere all'emissione delle fatture differite inerenti alle operazioni cosiddette "triangolari" (cessioni di beni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente) poste in essere nel corso del mese precedente e alla conseguente annotazione sull'apposito registro Iva, in modo da pervenire alla liquidazione del tributo in relazione al mese di fatturazione (e, quindi, non in relazione al mese di consegna).
30	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER L'ASSEGNAZIONE, CESSIONE DEI BENI AI SOCI, NONCHÉ PER L'ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI-VERSAMENTO PRIMA QUOTA Scade il termine per procedere a corrispondere la quota del 60% dell'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni agevolate di: <ul style="list-style-type: none">- assegnazioni di beni ai soci;- cessioni di beni ai soci;- trasformazione della società in società semplice;- estromissione dei beni immobili strumentali dalla sfera operativa dell'imprenditore individuale; tenendo presente che l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni deve si deve ritenere perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.
30	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI Pagamento, da parte degli assicuratori, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre.
30	LIBRO UNICO DEL LAVORO Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.
30	LOCAZIONI-DENUNCIA PER REGISTRAZIONE TELEMATICA ED ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto <i>che hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere alla presentazione della denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze aventi decorrenza dal giorno 1 del corrente mese (<i>anche se la data della stipulazione del contratto è successiva</i>), nonché dell'esercizio dell'opzione per la cedolare secca, mediante presentazione, direttamente dal locatore o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il

	prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.	
30	LOCAZIONI-IMPOSTA DI REGISTRO Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto che <i>non hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere al versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati il giorno 1° del corrente mese o rinnovati tacitamente con decorrenza dalla medesima data, eventualmente corrispondendo anche le sanzioni e gli interessi, utilizzando l'apposito modello "F24 versamenti con elementi identificativi".	
30	OPERATORI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO Presentazione da parte di tutti i soggetti che hanno effettuato <i>nel corso del mese precedente</i> transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello Stato o con l'estero, della dichiarazione delle operazioni di valore pari o superiore a € 12.500,00.	
30	SAN MARINO-ACQUISTI SENZA ADEBITO DELL'IVA DA PARTE DEL CEDENTE Per gli acquisti effettuati presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, il soggetto-acquirente italiano che ha effettuato operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, deve necessariamente procedere ad effettuare la comunicazione mensile <i>in forma analitica</i> delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei registri Iva nel corso del mese precedente esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello anche reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.	
30	PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA-CONTRIBUZIONE INPS I professionisti iscritti alla gestione separata Inps devono procedere, nei limiti del previsto massimale, al pagamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente.	
30	REVISORI LEGALI-COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC Per i soggetti revisori legali, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, iscritti allo specifico Registro, scade il termine per procedere a segnalare e/o a aggiornare il proprio indirizzo di posta certificata tramite l'area riservata che risulta accessibile all'indirizzo Internet " www.revisionelegale.mef.gov.it ".	
30	SCHEDA CARBURANTE Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.	
30	TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI PERSONE-ANNOTAZIONE PROVVIGIONI Termine utile per gli esercenti attività di trasporto per procedere ad effettuare l'annotazione in apposito registro delle provvigioni corrisposte nel corso del precedente ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio inerenti ai trasporti pubblici urbani di persone.	

30	VERSAMENTO RATA CONTRIBUZIONE INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti <i>non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale, dell' <i>ultima rata o quota</i> dei contributi Ivs a saldo dell'anno solare precedente e del primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione, mediante versamento utilizzando il modello F24.
30	VERSAMENTO RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA-CEDOLARE SECCA I locatori, persone fisiche <i>non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale devono procedere alla corresponsione dell' <i>ultima rata o quota</i> dell'imposta sostitutiva nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione, mediante versamento utilizzando il modello F24.
30	VERSAMENTO RATA IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO Pagamento, se ne ricorrono i presupposti, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale, dell' <i>ultima rata o quota</i> dell'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione, mediante versamento utilizzando il modello F24.
30	VERSAMENTO RATA IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Pagamento, se ne ricorrono i presupposti, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale, dell' <i>ultima rata o quota</i> dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione, mediante versamento utilizzando il modello F24.
30	VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITI-MODELLO UNICO-PF Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale, dell' <i>ultima rata o quota</i> delle somme dovute risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione, mediante versamento utilizzando il modello F24.
30	VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITI-MODELLO UNICO-SC Pagamento, da parte dei soggetti Ires <i>non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei

disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale, dell'*ultima rata o quota* delle somme dovute risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della maggiorazione degli interessi di dilazione, mediante versamento utilizzando il modello F24.

Scheda operativa

Termini inerenti allo spesometro trimestrale e alle liquidazioni Iva telematiche dal 2017

<i>adempimenti</i>		<i>versamenti</i>	<i>invio comunicazioni</i>
Liquidazione	Gennaio	16 febbraio	
	Febbraio	16 marzo	
	Marzo	16 aprile	31 maggio
	Primo trimestre	16 maggio	31 maggio
Spesometro primo trimestre		-	31 maggio
Incrocio dati		giugno	
Dati a disposizione		da luglio	
Liquidazione	Aprile	16 maggio	
	Maggio	16 giugno	
	Giugno	16 luglio	31 agosto
	Secondo trimestre	20 agosto	31 agosto
Spesometro secondo trimestre		-	31 agosto
Incrocio dati		settembre	
Dati a disposizione		da ottobre	
Liquidazione	Luglio	16 agosto	
	Agosto	16 settembre	
	Settembre	16 ottobre	30 novembre
	Terzo trimestre	16 novembre	30 novembre
Spesometro terzo trimestre		-	30 novembre
Incrocio dati		dicembre	
Dati a disposizione		da gennaio	
Liquidazione	Ottobre	16 novembre	
	Novembre	16 dicembre	
	Dicembre	16 gennaio	28 febbraio
Liquidazione contribuenti trimestrali speciali	Quarto trimestre	16 febbraio	28 febbraio
Spesometro quarto trimestre		-	28 febbraio
Incrocio dati		1 marzo - 15 marzo	
Dati a disposizione		dal 16 marzo	

Check list contabile

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (voce B.10.B del conto economico)

● Ricontri contabili e controlli				
	SI	NO	N/A	Note e/o osservazioni
E' stato verificato se i criteri e le modalità di valutazione e di contabilizzazione degli "Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali" utilizzati sono uniformi rispetto al precedente esercizio sociale o periodo d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' stato verificato, per i diversi componenti di competenza della voce "Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali", se è stata effettuata la congruità dei piani di ammortamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' stato verificato, per i diversi componenti di competenza della voce "Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali", la cui acquisizione è avvenuta nel corso dell'esercizio sociale o periodo d'imposta se le quote di ammortamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni e in relazione ai disposti dei principi contabili, sono state individuate con decorrenza dal momento in cui le medesime sono risultate disponibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I criteri di contabilizzazione dei componenti rientranti nell'ambito della voce "Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali" e degli inerenti oneri accessori di diretta imputazione, risultano coerenti con i criteri dettati dai principi contabili vigenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state analizzate e riscontrate, anche in relazione alla competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, nell'ambito della voce "Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali", le registrazioni contabili e le conseguenti coerenti imputazioni inerenti all'ammortamento dei fabbricati strumentali risultano scorporate dl valore dei terreni su cui insistono?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sono state analizzate e riscontrate, anche in relazione alla competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, nell'ambito della voce "Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali", le registrazioni delle quote inerenti ai fabbricati civili aventi carattere accessorio rispetto a quelli strumentali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state analizzate e riscontrate, anche in relazione alla competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, nell'ambito della voce "Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali", le registrazioni e le imputazioni contabili inerenti agli ammortamenti dei cespiti che risultano temporaneamente non utilizzati e/o dismessi dal ciclo produttivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' stato verificato se gli eventuali beni strumentali destinati alla cessione, sono stati riclassificati in una specifica voce dell'attivo circolante e, conseguentemente, non hanno costituito oggetto di ammortamento con decorrenza dalla data dalla quale è stata assunta la diversa destinazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' stata riscontrata la sospensione degli ammortamenti dei beni ritenuti obsoleti? nonché dei cespiti che sono stati ritenuti non più utilizzabili nel ciclo produttivo?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
In relazione alla competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, nell'ambito della voce "Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali", è stato verificato se il processo di ammortamento è stato effettivamente interrotto se il presumibile valore residuo dei cespiti risulta di entità pari o superiore al valore contabile netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
In presenza di contributi in conto impianti:				
• è stato riscontrato, se i medesimi sono stati imputati a riduzione del costo dei cespiti cui si riferiscono, se le quote di ammortamento di competenza sono state individuate in relazione all'entità del costo netto del cespite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• è stato riscontrato, se i medesimi sono stati imputati a conto economico alla voce A.%, se le quote di ammortamento di competenza sono state individuate in relazione all'entità del costo lordo del cespite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• Controllo imputazione delle scritture di assestamento

	SI	NO	N/A	Note e/o osservazioni
Risultano coerentemente imputati in relazione sia al principio di competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, sia ai disposti dei principi contabili, le contabilizzazioni degli ammortamenti dei costi dei terreni se i medesimi hanno un'utilità che si esaurisce?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente imputati in relazione sia al principio di competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta, sia ai disposti dei principi contabili, le contabilizzazioni degli ammortamenti relativi a:				
• fabbricati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• impianti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• attrezzature (industriali, commerciali, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• macchinari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• mobili e arredi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• automezzi e veicoli?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• macchine per ufficio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• telefonini?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• altri beni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente stornati, nell'ambito della voce "Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali", le eventuali imputazioni non coerenti di componenti contabilizzati per i quali si è in attesa di ricevere eventuali note di credito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano coerentemente imputati, nell'ambito della voce "Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali", le eventuali mancate rilevazioni di componenti per i quali si è in attesa di ricevere eventuali fatture e/o addebiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• Nota integrativa				
	SI	NO	N/A	Note e/o osservazioni
Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali", risultano evidenziati e/o esplicitati i criteri utilizzati:				
- per la quota di imputazione all'esercizio sociale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- per le rettifiche di valore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- per la conversione dei valori espressi in valuta estera?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale				

<p>della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali", risultano motivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli eventuali cambiamento dei criteri di imputazione e calcolo che sono stati utilizzati nei precedenti periodi d'imposta o esercizi sociali? - le conseguenze generate sulla situazione patrimoniale e finanziaria? - gli effetti sul risultato dell'esercizio sociale o periodo d'imposta? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali", risultano evidenziati e commentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati dell'esercizio sociale o periodo d'imposta precedente che non sono comparabili con quelli del periodo o dell'esercizio in corso? - i conseguenti criteri seguiti per l'assestamento e/o per l'adattamento posto in essere? <i>oppure:</i> - i presupposti che hanno determinato l'impossibilità ad eseguire gli assestamenti e/o gli adattamenti? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei diversi componenti negativi di reddito rientranti nell'ambito della voce "Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali", risultano analizzate le eventuali non comparabilità della voce del periodo d'imposta o dell'esercizio sociale precedente con quelle del periodo in corso?</p> <p>Inoltre, è stato valutato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il conseguente adattamento compiuto? <i>oppure:</i> - l'impossibilità ad eseguire il coerente adattamento? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa, per la correttezza procedurale della contabilizzazione dei ogni categoria di "immobilizzazioni materiali" risulta specificato e/o illustrato il metodo e i coefficienti di ammortamento che sono stati utilizzati?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Nella nota integrativa, per quanto attiene ai contributi pubblici ricevuti in conto impianti, risultano specificati i criteri e i metodi di contabilizzazione applicati?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nella nota integrativa, per quanto attiene ai contributi pubblici ricevuti in conto impianti, risultano annotata la possibilità - per l'ente o per l'istituto erogante - di poter esperire l'azione di restituzione nell'ipotesi del mancato rispetto: <ul style="list-style-type: none">• delle eventuali clausole di restrizione nell'utilizzo dei diversi cespiti?• degli eventuali vincoli al pacifico e/o del libero utilizzo dei cespiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nella nota integrativa per ciascuna voce rientrante nell'ambito delle "immobilizzazioni materiali" risulta analizzata e/o specificata l'entità: <ul style="list-style-type: none">- degli ammortamenti che risultano accumulati?- della quota di ammortamento di competenza dell'esercizio sociale o periodo d'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Dossier Casi e Contabilità

Utilizzo del credito Iva da dichiarazioni integrative a favore

L'art. 5 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193:

- ha previsto la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa “a favore” entro gli stessi termini previsti per la presentazione di quella a “sfavore”;
- ha disciplinato un meccanismo applicativo in relazione al momento in cui la dichiarazione integrativa viene presentata e cioè se entro o oltre il termine prescritto per la presentazione dell'adempimento dichiarativo inerente al periodo di imposta successivo.

Ai fini procedurali, per quanto attiene il maggior credito che emerge dalla *dichiarazione integrativa Iva a favore*, se la medesima risulta presentata:

- *nel termine breve*, cioè entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, tale maggior credito può essere:
 - portato in detrazione in sede di:
 - liquidazione periodica;
 - dichiarazione annuale;
 - utilizzato in compensazione con il modello F24;
 - essere chiesto a rimborso, nel rispetto degli ordinari requisiti previsti dall'art. 30 decreto Iva, e quindi, tenendo presente che:
 - il credito che viene chiesto a rimborso deve essere di entità eccedente € 2.582,00 (salvo il caso in cui il soggetto passivo Iva ha cessato l'attività);
oppure, a titolo meramente indicativo:
 - deve sussistere il requisito dell'aliquota media, del 25% delle operazioni non imponibili, ecc.

A chiarimento, si esaminano i seguenti due esempi esemplificativi.

Caso 1 – un contribuente Iva, in regime di liquidazione trimestrale, ha trasmesso entro il 30 settembre 2016 il modello Unico 2016, comprendente anche l'adempimento dichiarativo Iva 2016 con indicazione di un debito di € 4.000,00, regolarmente corrisposto.

Da un successivo riscontro, rileva di non aver annotato e, quindi, di non aver inserito nel modello Iva 2016 una fattura di acquisto il cui imponibile è pari a € 8.000,00 (Iva 22% = a € 1.760,00), per cui decide di presentare la dichiarazione integrativa in data 17 aprile 2017 che evidenzia un debito di € 2.240,00 (e, quindi, considerando i versamenti effettuati, un credito Iva di € 1.760,00).

Soluzione

Il contribuente ha la possibilità di procedere all'utilizzo tale maggior credito:

- operando una detrazione in sede di liquidazione periodica relativa al secondo trimestre 2017;
oppure:
- effettuando una compensazione orizzontale utilizzando il modello F24 per effettuare la corresponsione di ritenute alla fonte e/o di altri debiti pagabili con detto modello;

mentre non avrà la possibilità di chiedere il rimborso del credito, in quanto l'entità del medesimo risulta inferiore a € 2.582,00.

* * *

Caso 2 – un contribuente Iva, in regime di liquidazione trimestrale, ha trasmesso entro il 30 settembre 2016 il modello Unico 2016, comprendente anche l'adempimento dichiarativo Iva 2016 con indicazione di un credito di € 4.000,00, per la quale ha presentato istanza di rimborso per la presenza di operazioni aventi un'aliquota media delle operazioni attive (annotate nel registro delle fatture emesse) maggiori del 10% di quelle passive (annotate nel registro degli acquisti). Da un successivo riscontro, rileva di non aver annotato e, quindi, di non aver inserito nel modello Iva 2016 una fattura di acquisto il cui imponibile è pari a € 8.000,00 (Iva 22% = a € 1.760,00), che non riduce sotto la soglia predetta l'aliquota media, per cui decide di presentare la dichiarazione integrativa in data 17 aprile 2017 che evidenzia un credito complessivo di € 5.240,00 (e, quindi, un maggior credito Iva rispetto alla dichiarazione Iva originaria di € 1.760,00).

Soluzione

Il contribuente ha la possibilità di procedere all'utilizzo tale maggior credito:

- operando una detrazione in sede di liquidazione periodica relativa al secondo trimestre 2017;

oppure:

- effettuando una compensazione orizzontale utilizzando il modello F24 per effettuare la corresponsione di ritenute alla fonte e/o di altri debiti pagabili con detto modello;

tenendo, inoltre, presente che ha la possibilità di procedere a richiedere ulteriormente a rimborso l'importo di € 1.760,00 (rimborso complessivo per il periodo d'imposta 2015 pari a € 5.240,00);

- *oltre il cosiddetto termine breve*, cioè oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, nulla viene specificato per l'eventuale utilizzo dell'eventuale maggior credito risultante.

Si ritiene, pertanto, che salvo diversa impostazione che potrà essere inserita in sede di conversione in legge:

– l'eventuale *credito Iva emergente dall'adempimento dichiarativo integrativo* non potrebbe essere utilizzato:

- in detrazione in sede sia di liquidazione periodiche, sia sede di adempimento dichiarativo annuale;
- in compensazione orizzontale utilizzando il modello F24;
- chiesto a rimborso in sede di dichiarazione annuale;

con la conseguenza che l'unica possibilità operativa potrebbe essere individuata:

– nell'istanza del rimborso ex art. 21 del D.Lgs. 546/1992, entro due anni dal pagamento della maggiore Iva, in quanto si ritiene non coerente l'operatività della decorrenza dal giorno in cui si è effettivamente manifestato il cosiddetto presupposto per il rimborso;

anche se è possibile considerare che, nell'ambito procedurale del "sistema Iva", l'applicazione pratica tenda ad autorizzare l'utilizzo del credito:

- tramite riporto in detrazione;

o, in alternativa:

- nell'istanza di rimborso di cui al quadro VX del modello Iva.

A chiarimento, si esamina il seguente esempio esemplificativo.

Caso – un contribuente Iva, in regime di liquidazione trimestrale, ha trasmesso entro il 30 settembre 2016 il modello Unico 2016, comprendente anche l'adempimento dichiarativo Iva 2016 con indicazione di un debito di € 500,00, regolarmente corrisposto.

Da un successivo riscontro, rileva di non aver annotato e, quindi, di non aver inserito nel modello Iva 2016 una fattura di acquisto il cui imponibile è pari a € 8.000,00 (Iva 22% = a € 1.760,00), per cui decide di presentare la dichiarazione integrativa in data 17 aprile 2018 che evidenzia un credito di € 1.260,00 (e, quindi, considerando i versamenti effettuati, viene evidenziato un effettivo credito Iva di € 1.760,00).

Soluzione

Il contribuente non dovrebbe avere la possibilità di procedere all'utilizzo tale maggior credito:

- operando una detrazione in sede di liquidazione periodica relativa al secondo trimestre 2018 (anche se auspicabile, considerato il "sistema Iva");

oppure:

- effettuando una compensazione orizzontale utilizzando il modello F24 per effettuare la corresponsione di ritenute alla fonte e/o di altri debiti pagabili con detto modello;

ed, inoltre, non potrà nemmeno chiedere il rimborso del credito, in quanto l'entità del medesimo risulta inferiore a € 2.582,00.

In alternativa, oltre all'istanza di rimborso ex art. 21 del D.Lgs. 546/1992, il credito troverebbe collocazione nella dichiarazione Iva inerente al periodo d'imposta 2018.

Infatti, per i crediti emergenti dalle dichiarazioni Iva presentate entro i termini di prescrizione dell'accertamento, ma oltre l'anno non sembra vi sia una possibilità ordinaria di ottenere il rimborso, anche se la presentazione della dichiarazione integrativa proroga i termini per l'accertamento che decorrono dalla presentazione della medesima, ma solamente per gli elementi che hanno costituito oggetto di integrazione.

Utilizzo del maggior credito reveniente dalle dichiarazioni

Con l'art. 5 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, è stata espressamente estesa la possibilità di procedere alla presentazione della "dichiarazione integrativa a favore" entro gli stessi termini operativi per la "dichiarazione integrativa a sfavore" ai fini degli adempimenti dichiarativi:

- dei redditi (modello Unico);
- dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive;
- dei sostituti d'imposta (modelli 770).

L'eventuale credito d'imposta reveniente dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative può essere validamente utilizzato in compensazione in sede di utilizzo del modello F24, tenendo presente che l'adempimento dichiarativo integrato viene presentato:

- *entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo*, nel qual caso il maggior credito può essere utilizzato secondo le regole ordinarie.
- *oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo ed entro il termine di decadenza del potere di accertamento*, nel qual caso il credito emergente dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato:

- in compensazione in sede di compilazione del modello F24;
- per eseguire pagamenti di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In altri termini, è stato previsto che nell'ipotesi in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore viene presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione inerente al periodo di imposta successivo, il credito scaturente dall'integrativa può essere utilizzato in compensazione per debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In concreto, se viene presentata la dichiarazione integrativa del modello Unico 2016 (periodo d'imposta 2015) nel corso dell'anno 2019, l'eventuale entità del maggior credito può essere utilizzata in compensazione solamente a partire dal 1° gennaio 2020, limitatamente per la compensare dei debiti che hanno trovato rilevanza nel periodo d'imposta successivo alla dichiarazione integrativa.

A chiarimento, si fa seguire un'esemplificazione numerica.

Caso – un contribuente, entro il 30 settembre 2015, ha presentato il modello Unica-PF 2015 per il periodo d'imposta 2014.

Da un successivo riscontro, rileva di non aver dimenticato l'annotazione di alcuni oneri, per cui entro il 30 novembre 2017, procede alla presentazione di una dichiarazione integrativa dalla quale risulta emergente un maggior credito Irpef di € 1.350,00.

Soluzione

Il contribuente ha la possibilità di utilizzare il maggior credito Irpef di € 1.350,00 mediante compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, in quanto si tratta di una dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo.